

DELIBERAZIONE 2 MAGGIO 2013
180/2013/R/EEL

**REGOLAZIONE TARIFFARIA PER PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA NEI PUNTI DI
PRELIEVO CONNESSI IN MEDIA E BASSA TENSIONE, A DECORRERE DALL'ANNO 2016**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- l'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 aprile 2011, DCO 13/11 (di seguito: DCO 13/11);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 76/2012/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 76/2012/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7, della deliberazione ARG/elt 199/11 stabilisce che l’Autorità, con successivi provvedimenti, proceda alla regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo, nei termini prospettati nel DCO 13/11;
- nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL, l’Autorità ha descritto i propri orientamenti finali in materia di regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo, precisando che, in ragione delle esigenze di garantire tempi sufficienti per l’adeguamento degli impianti dei clienti, nonché dei sistemi di misura e fatturazione degli operatori di rete, le disposizioni oggetto della consultazione sono destinate a entrare in vigore dall’1 gennaio 2016;
- come indicato nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL, la gestione della potenza reattiva è un fenomeno tipicamente locale, con ripercussioni sull’intero sistema elettrico e che in conseguenza di ciò, al fine di minimizzare l’impatto derivante dagli assorbimenti di potenza reattiva sul sistema, risulta opportuno che siano effettuati interventi di compensazione attuati secondo le logiche del principio di sussidiarietà;
- il sistema tariffario può svolgere un ruolo importante nel fornire i corretti segnali di prezzo, in ordine all’esigenza di favorire l’efficienza del sistema e che, per garantire un’efficiente allocazione delle risorse i corrispettivi devono essere costruiti in modo da riflettere i costi;
- il sistema tariffario deve contemperare l’esigenza di riflettere i costi con le esigenze di trasparenza e semplicità gestionale.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL l’Autorità ha precisato che intende procedere, entro il 2014, a una più puntuale valutazione degli effetti prodotti dai prelievi di reattiva sulle reti di alta e altissima tensione;
- nel medesimo documento per la consultazione 76/2012/R/EEL, l’Autorità ha indicato che in relazione agli sviluppi delle reti in ottica *smart grids* intende valutare possibili ulteriori modifiche da applicarsi a tutti i livelli di tensione, volte a fornire segnali più puntuali, sia sotto il profilo locazionale, sia sotto il profilo temporale, anche nella prospettiva di sviluppo di strumenti di *demand response*;
- rispetto agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL per la regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di interconnessioni tra reti di distribuzione e nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione sono emerse, nell’ambito della consultazione, esigenze di approfondire alcuni aspetti relativi ai transiti di energia reattiva e alle modalità di misurazione di tali transiti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in bassa e media tensione, nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL l'Autorità ha espresso i seguenti orientamenti finali:
 - fissare con proprio provvedimento differenti soglie relative ai prelievi di energia reattiva:
 - i. una prima coppia di soglie che individua i livelli massimi ammessi per i prelievi di reattiva, al di sotto delle quali il gestore di rete ha diritto di chiedere all'utente l'adeguamento dei suoi impianti (0,9 per il fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico da applicarsi limitatamente ai periodi ad alto carico e 0,7 per il fattore di potenza medio mensile);
 - ii. una soglia al di sotto della quale è previsto l'addebito di corrispettivi per i prelievi di energia reattiva (0,95 riferito al fattore di potenza medio mensile);
 - differenziare per fascia oraria i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, confermando che il corrispettivo per i prelievi nei periodi a basso carico sia posto pari a zero;
 - calcolare gli addebiti per prelievi di energia reattiva sulla base dei dati medi riferiti alle singole fasce orarie e non a intervalli orari;
 - mantenere il *driver* energia per l'addebito dei corrispettivi connessi agli assorbimenti di reattiva, differenziati per livello di tensione;
 - determinare i corrispettivi unitari per prelievi di energia reattiva come somma di una componente a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete, in relazione all'impegno di potenza causato dai medesimi prelievi di reattiva, e di una componente a copertura dei costi connessi alle perdite di rete causate dai medesimi prelievi;
 - confermare l'attuale ambito di applicazione della regolamentazione dei prelievi di energia reattiva, che comprende, con riferimento ai livelli di media e bassa tensione, i soli punti di prelievo nella titolarità di clienti finali con contratti per uso non domestico e con potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW;
 - vietare immissioni di reattiva da parte dei clienti finali;
 - prevedere che una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva concorra alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 33 del TIT;
 - prevedere che una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva concorra alla determinazione dell'ammontare di perequazione relativo alle perdite di rete, come disciplinato dall'articolo 13quinquies del TIV.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della consultazione, un soggetto ha segnalato di non ritenere opportuno il posticipo al 2016 dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di regolazione dell'energia reattiva, vista l'importanza dell'efficienza energetica, indicando di preferire l'applicazione delle nuove norme già a partire dal 2014;

- un soggetto ha segnalato la necessità di prevedere tempistiche adeguate per l'adeguamento degli impianti anche in relazione alla regolazione dei prelievi di reattiva sulle reti di alta e altissima tensione, auspicando che, considerate le tempistiche previste per le consultazioni, la decorrenza delle nuove regole sia fissata a partire dall'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto all'impostazione generale del documento per la consultazione 76/2012/R/EEL, nell'ambito della consultazione, un soggetto ha indicato che la regolazione dei prelievi di energia reattiva dovrebbe porsi come obiettivo, oltre che quello di aumentare la *cost reflectivity* delle tariffe, anche quello di dare un incentivo all'effettuazione di interventi per il rifasamento, che costituiscono i principali interventi per ridurre l'assorbimento di potenza reattiva. Secondo tale soggetto le proposte contenute nel documento di consultazione non sarebbero idonee a promuovere gli interventi di rifasamento, non essendo i soli segnali di prezzo sui prelievi di energia reattiva sufficienti a promuovere il rifasamento da parte dei clienti finali, come mostra l'esperienza degli ultimi anni, caratterizzati dalla presenza di corrispettivi dell'energia reattiva superiori al costo effettivo per il sistema elettrico;
- il medesimo soggetto ha evidenziato quelle che, nella sua opinione, sono le principali ragioni che riducono l'efficacia dei segnali di prezzo: in primo luogo, i segnali di prezzo non vengono percepiti, se gli addebiti relativi alla reattiva hanno rilevanza trascurabile rispetto all'ammontare complessivo della bolletta; in secondo luogo, nell'attuale congiuntura economica la propensione agli investimenti dei clienti sarebbe piuttosto bassa;
- il medesimo soggetto ritiene necessaria una nuova e diversa regolazione dei prelievi di energia reattiva, che preveda meccanismi di finanziamento diretto, tramite la tariffa, degli investimenti di rifasamento da parte dei clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto alle indicazioni puntuali relative alla regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo serviti in media e bassa tensione, nell'ambito della consultazione è emerso quanto segue:
 - con riferimento alle soglie che individuano i livelli minimi del fattore di potenza ammessi, al di sotto delle quali il gestore di rete ha diritto a chiedere all'utente l'adeguamento dei suoi impianti, risulta condivisa l'impostazione dell'Autorità, peraltro:
 - i. due soggetti ritengono opportuno che l'Autorità valuti l'introduzione di una soglia minima ammissibile del fattore di potenza anche per i prelievi nei periodi a basso carico;
 - ii. un soggetto ritiene necessario che l'Autorità precisi meglio l'intervallo di tempo a cui ci si riferisce per l'identificazione del prelievo istantaneo. Un altro soggetto ritiene che in assenza di specificazioni su come misurare la potenza istantanea, sia di difficile applicazione il limite previsto, anche per l'alto costo che comporta il calcolo della potenza massima e l'installazione, in ogni impianto di utenza, di un sistema di

misura che sia sincronizzato con quello del gestore della rete e chiede di conseguenza di lasciare il solo limite relativo al fattore di potenza medio mensile (0,7);

- iii. un soggetto ha condiviso i livelli delle soglie proposti nel documento, mentre un altro soggetto ha espresso preferenza per un innalzamento sia del limite del fattore di potenza istantaneo a 0,95, più rappresentativo del *trade-off* tra costi per l'utenza e benefici nella gestione delle reti, sia del limite del fattore di potenza medio mensile, ritenendo l'individuazione di una soglia minima possa essere efficace solo se fissata a un valore prossimo a quello riferito al fattore di potenza istantaneo, e dunque significativamente superiore al valore proposto di 0,7;
- iv. un soggetto reputa che in luogo della richiesta di adeguamento degli impianti pena la sospensione del servizio, per i casi di non rispetto delle disposizioni in materia di livelli di prelievo di energia e potenza reattiva, sia più opportuno prevedere penalizzazioni economiche, fornendo all'utente un segnale di costo correlato alla sua condotta. Un altro soggetto chiede invece che sia precisato il termine entro il quale il gestore esercita la sua facoltà;
 - l'ipotesi di differenziazione oraria dei corrispettivi e di esenzione dagli addebiti dei prelievi effettuati nei periodi di basso carico è risultata condivisa;
 - un operatore si dichiara contrario all'ipotesi di versare il 20% del gettito per corrispettivi per prelievi di energia reattiva nell'ambito della perequazione delle perdite di rete. Essendo tale gettito destinato a finanziare il conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico destinato alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, creerebbe un sussidio incrociato dal mercato libero al mercato di maggior tutela;
 - non sono state formulate osservazioni sugli altri punti in consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- i gestori di rete possono effettuare specifiche misurazioni del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico, utilizzando apparecchiature specifiche, diverse dal gruppo di misura di norma installato presso il punto di consegna dell'energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 1, secondo capoverso della direttiva 2012/27/UE prevede che gli Stati membri garantiscano che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti;

- il medesimo articolo 15, comma 4, della direttiva 2012/27/UE prevede che, sempre nel quadro della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri provvedano affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali;
- l'articolo 15, comma 2, della direttiva 2012/27/UE stabilisce che gli Stati membri provvedano entro il 30 giugno 2015 affinché sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e che siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi in termini di costi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1, lettera c) della deliberazione ARG/elt 199/11, limitatamente alla regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo serviti in media e bassa tensione nella titolarità di clienti finali;
- confermare che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo serviti in media e bassa tensione sia prevista a partire dall'anno 2016, in modo tale da consentire ai clienti finali di adeguare eventualmente i propri impianti e di permettere altresì alle imprese di distribuzione e vendita di adeguare i propri sistemi di misura e fatturazione;
- in ragione di quanto previsto al precedente alinea, prevedere che le disposizioni del presente provvedimento si limitino a definire i criteri di regolazione, rimandando a successivi provvedimenti la puntuale valorizzazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva che dovranno riflettere i costi per l'impegno delle infrastrutture e i costi relativi alle perdite, coerenti con la regolazione tariffaria ed economica in vigore nei periodi di applicazione;
- prevedere che, al fine di fornire elementi di valutazione ai clienti finali, in occasione degli aggiornamenti tariffari annuali delle tariffe del servizio di distribuzione per gli anni 2014 e 2015, siano determinati *pro forma* i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva;
- rinviare a successivi provvedimenti, da assumersi a valle di specifiche analisi, la definizione delle regole per i prelievi di reattiva nei punti di prelievo in alta e altissima tensione e per i transiti nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione, nonché tra i punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- confermare l'esigenza di valutare, in relazione agli sviluppi delle reti in ottica *smart grids*, possibili ulteriori modifiche della regolazione volte a fornire segnali più puntuali, sia sotto il profilo locazionale, sia sotto il profilo temporale, anche nella prospettiva di sviluppo di strumenti di *demand response* e tenendo conto degli impulsi che potranno derivare dalle disposizioni della direttiva 2012/27/UE e dai relativi provvedimenti di recepimento nell'ordinamento nazionale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'impianto generale per la regolazione dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo serviti in media e bassa tensione, come illustrato nel documento per la consultazione 76/2012/R/EEL;
- in particolare prevedere che, nell'ottica di favorire l'efficiente allocazione delle risorse, i corrispettivi debbano essere costruiti in modo da riflettere il più possibile i costi;
- evitare l'utilizzo dello strumento tariffario per finanziare il rifasamento degli impianti degli utenti, sia in quanto tale soluzione implicherebbe sussidi tra clienti finali, sia in quanto tale soluzione potrebbe essere adottata solo a valle di adeguati periodi di sperimentazione;
- prevedere soglie che individuino i livelli minimi del fattore di potenza ammesso, al di sotto delle quali il gestore di rete abbia diritto a richiedere all'utente l'adeguamento dei suoi impianti, da applicarsi anche ai prelievi nei periodi a basso carico, in ragione dell'esigenza di garantire l'efficienza e la sicurezza del sistema;
- rinviare a successivo provvedimento l'individuazione dei periodi di alto carico e basso carico, rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva, da assumersi in coerenza con eventuali differenziazioni dei corrispettivi per i prelievi di energia attiva;
- prevedere che una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva concorra alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 33, del TIT e che una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva spetti all'impresa distributrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete;
- prevedere che sia data adeguata informativa ai clienti finali connessi in media e bassa tensione delle modifiche della struttura dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva disposte con il presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare la regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in media e bassa tensione, a decorrere dall'anno 2016, secondo i criteri riportati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di svolgere i necessari approfondimenti per la fissazione delle regole da applicare ai prelievi di energia reattiva nelle reti in alta e altissima tensione, ai transiti di energia reattiva nei punti di interconnessioni tra reti e alle immissioni di energia reattiva nei punti di prelievo ai fini dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità per la fissazione delle regole per il quinto periodo di regolazione dei servizi elettrici;
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture affinché proceda, di concerto con il Direttore della Direzione Mercati, ai necessari

- approfondimenti per l'individuazione dei periodi di alto e basso carico, rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva, propedeutici all'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità;
4. di prevedere che sia data adeguata informativa ai clienti finali connessi in media e bassa tensione delle modifiche della struttura dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva disposte con il presente provvedimento;
 5. ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente punto 4:
 - a. in relazione alla clientela servita in bassa tensione, di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, di concerto con il Direttore della Direzione Mercati, per la predisposizione del testo delle comunicazioni da inserire in bolletta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09;
 - b. in relazione alle clientela servita in bassa tensione, di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati di individuare le modalità per assicurare la più ampia diffusione delle nuove condizioni previste per la regolazione dei prelievi di energia reattiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera i, della legge 481/95;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni